



# ***COMUNE DI PIANA CRIXIA***

## ***Provincia di Savona***

# **REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO E DEI PATTI DI AMICIZIA.**

**INDICE:**

*ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA'*

*ART. 2 - PATTO DI GEMELLAGGIO*

*ART. 3 - PATTO DI AMICIZIA*

*ART. 4 - CONFERMA E REVOCA*

*ART. 5 - STIPULA*

*ART. 6 - ATTIVITA'*

*ART. 7 - DOTAZIONI*

*ART. 8 - COMITATO DI PATTO DI GEMELLAGGIO E PATTO DI AMICIZIA*

*ART. 9 - COMPITI DEL COMITATO*

*ART. 10 - RINVIO*

*ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI*

## **ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA'**

1. *Il Comune di Piana Crixia considera la cultura dell'accoglienza e l'amicizia tra le popolazioni e l'integrazione con le altre culture fondamentali fattori di crescita civile e di progresso socio-economico.*
2. *Per attuare detti principi, l'Amministrazione Comunale promuove rapporti di Gemellaggio e di Amicizia con città italiane e/o di altre nazioni, al fine di stabilire e sviluppare con le stesse legami di solidarietà, a sostegno della pace, della libertà, della cooperazione e integrazione fra le culture e le civiltà diverse.*

## **ART. 2 - PATTO DI GEMELLAGGIO**

1. *Il Patto di Gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di Paesi diversi. E' finalizzato alla condivisione di rapporti sociali, culturali ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.*
2. *Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili ed elementi di comunanza al Comune di Piana Crixia nella rispettiva nazione o di altre, per affinità demografiche, socio-culturali, per vocazione economica e di apertura internazionale.*
3. *La Giunta Comunale, con deliberazione motivata, approva, anche su proposta di terzi, la proposta di gemellaggio da sottoporre al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione del Patto di Gemellaggio e definisce le ragioni e i contenuti.*
4. *Per la sottoscrizione del Patto di Gemellaggio dovrà essere seguita la procedura di cui alla L. del 05/06/2003 n. 131 e s.m.i.*

## **ART. 3 - PATTO DI AMICIZIA**

1. *Il Patto di Amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con alcune città nella rispettiva nazione o di altre al fine di garantire una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio o una relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.*
2. *Nel Patto di Amicizia, le parti si impegnano, in condizione di reciprocità, a:*
  - *favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale;*
  - *dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini;*
  - *favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.*
3. *La Giunta Comunale, con deliberazione motivata, approva, anche su proposta di terzi, la proposta di Patto di Amicizia da sottoporre al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione del Patto di Amicizia e definisce le ragioni e i contenuti.*

## **ART. 4 - CONFERMA E REVOCA**

1. *Ciascun Patto di Gemellaggio deve essere riconfermato con delibera di Giunta Comunale ogni 10 (dieci) anni, attestando la continuità dei rapporti e la persistenza dei presupposti che hanno motivato la firma del Patto.*
2. *Ciascun Patto di Amicizia deve essere riconfermato con delibera di Giunta Comunale ogni 5 (cinque) anni, attestando la continuità dei rapporti e la persistenza dei presupposti che hanno motivato la firma del Patto.*
3. *I Patti di Gemellaggio e i Patti di Amicizia non confermati entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per il Comune di Piana Crixia.*
4. *I provvedimenti di revoca esplicita dei Patti di Gemellaggio e dei Patti di Amicizia sono di competenza del Consiglio Comunale il quale, si riserva il diritto di revocare tali accordi nei casi in cui nelle realtà territoriali si verificano gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani.*

## **ART. 5 - STIPULA**

- 1. Il Sindaco del Comune di Piana Crixia può stipulare i Patti di Gemellaggio e i Patti di Amicizia solo dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.*
- 2. Gli effetti dei Patti di Gemellaggio e i Patti di Amicizia sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città o dei loro rappresentanti.*

## **ART. 6 - ATTIVITA'**

- 1. Il Comune di Piana Crixia stipula i Patti di Gemellaggio e i Patti di Amicizia favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze di delegazioni nelle rispettive città.*
- 2. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Piana Crixia sono, di norma, costituite dai membri della Giunta e del Consiglio Comunale.*
- 3. Il Comune di Piana Crixia promuove la conoscenza della città reciprocamente legata e favorisce le relazioni fra i cittadini.*

## **ART. 7 - DOTAZIONI**

- 1. Nel bilancio di previsione del Comune di Piana Crixia verrà istituito un apposito capitolo di spesa che sarà finanziato mediante contributi da parte di Enti, Associazioni, Aziende o Privati finalizzati alla realizzazione delle iniziative di cui al presente Regolamento.*
- 2. Solo nel caso in cui le condizioni finanziarie lo consentano, il capitolo potrà essere finanziato dalle entrate proprie dell'Ente.*

## **ART. 8 - COMITATO DI PATTO DI GEMELLAGGIO E PATTO DI AMICIZIA**

- 1. Per ogni singolo rapporto di Patto di Gemellaggio o di Patto di Amicizia potrà essere costituito un Comitato nominato dal Sindaco, a cui viene assegnato il compito di promuovere tutte le attività necessarie a valorizzare il rapporto di gemellaggio e di amicizia, lo scambio di contatti e iniziative nonché gestire un programma di attività.*
- 2. Il Comitato, è composto da un numero massimo di 5 (cinque) membri di cui il Sindaco è membro di diritto e assume le funzioni di Presidente, che può delegare anche ad un altro membro del Comitato mentre, gli altri 4 membri sono individuati tra i Consiglieri Comunali di cui n. 3 di maggioranza e n. 1 di minoranza proposti dai rispettivi capigruppo.*
- 3. La partecipazione al Comitato è da intendersi a titolo volontario e gratuito.*
- 4. Il Comitato costituisce un organismo interno al Comune e rimane in carica cinque anni e decade in concomitanza con la scadenza della carica del Sindaco.*
- 5. Il Comitato potrà inoltre avvalersi, tutte le volte che lo riterrà opportuno in ragione delle materie da trattare, esclusivamente a titolo gratuito, di esperti esterni scelti tra le persone rappresentative della realtà culturale, sociale ed economica del territorio.*
- 6. Per analisi di proposte di singoli gemellaggi possono inoltre collaborare con il Comitato, associazioni o cittadini che ne condividano le finalità nel rispetto del presente Regolamento.*
- 7. Le riunioni, per l'espletamento delle attività del Comitato, si terranno o presso la Sala Consigliare sita nella sede comunale o presso la sala del Centro Parco sita nell'edificio di proprietà comunale in P.zza Capitano Zoppi.*
- 8. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta si renda necessario per esaminare, valutare, verificare ed eventualmente modificare i programmi e le iniziative.*
- 1. Il Comitato provvederà a nominare fra i suoi componenti un Segretario e si avvarrà, per le sue attività, dell'apporto dell'Ufficio comunale di competenza.*
- 2. La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà per:*
  - a) dimissioni;*
  - b) per assenza (più di 3 consecutive);*
  - c) per richiesta degli organismi di appartenenza;*
  - d) per la richiesta della maggioranza degli altri membri.*

## **ART. 9 - COMPITI DEL COMITATO**

- 3. I compiti del Comitato dei Patti di Gemellaggio e dei Patti di Amicizia sono:*

- *programmare e organizzare attività promosse dal Comune, anche d'intesa con soggetti privati;*
- *sensibilizzare la cittadinanza ai principi esposti in premessa;*
- *favorire la partecipazione attiva ai programmi dei Patti di Gemellaggio e dei Patti di Amicizia di associazioni, organismi e gruppi sociali che operano sul territorio;*
- *predisporre il programma di massima da sottoporre all'Amministrazione per le iniziative da realizzare in collaborazione con le città gemellate (secondo le disponibilità ascritte al bilancio vigente). Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.*

#### **ART. 10 - RINVIO**

1. *Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.*

#### **Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. *Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.*